

Regolamento Regionale 7 luglio 2015, n. 5

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), definisce:
 - a) le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di avvalimento delle strutture della Giunta regionale;
 - b) la composizione e la durata della Commissione consultiva.
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", nell'esclusivo interesse dei minori, coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre Regioni e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il terzo settore, le famiglie, comunque esercitando le funzioni previste all'articolo 2 della l.r. 6/2009.

Art. 2

(Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 6/2009.
2. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale e, al fine di garantire idonei orari di apertura e spazi di ricevimento, può altresì avvalersi, previa intesa con la stessa Giunta regionale, delle sedi regionali decentrate e degli enti del sistema regionale.

Art. 3

(Commissione consultiva)

1. La Commissione consultiva:
 - esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;
 - partecipa alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;
 - collabora, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli Enti locali.
2. La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:

- a) un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
 - b) un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
 - c) due rappresentanti designati dall'ANCI;
 - d) sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e due designati dal Garante;
 - e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.
- 3.** Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.
- 4.** Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.
- 5.** La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia